



# COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 17 del 31.05.2022

Oggetto:

COPIA

Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, delle tariffe e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di maggio, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Iglesias, alle ore 18:43 e proseguo, in seduta straordinaria, pubblica, in seconda convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

USAI MAURO	P	CONCAS NICOLA	P
REGINALI DANIELE	P	CASTI FEDERICO	A
LODDO MARCO	A	PINNA SIMONE	P
MARONGIU MONICA	P	PISTIS VALENTINA	P
FARA FRANCA MARIA	P	CORTESE ARIANNA MARIA	A
SCEMA CARLOTTA	P	CACCIARRU ALBERTO	P
ROSAS DIEGO	P	BIGGIO LUIGI	A
MEDDA GIANNI	P	SAIU SIMONE	P
PILURZU ALESSANDRO	P	GARAU FEDERICO	P
DEMARTIS MATTEO	P	TRONCI FRANCESCA	A
MARRAS FEDERICO	A	MOI BRUNA	A
MOCCI IGNAZIO	P	MURRU CARLO	P
DEIDDA ELEONORA	A		

Totale Presenti: 17

Totali Assenti: 8

Il Presidente REGINALI DANIELE, assume la presidenza

Partecipa il Segretario Generale TEGAS LUCIA

Risultano presenti gli assessori: SCANU, SCARPA, MELIS, CHERCHI

All'appello iniziale delle ore 18.43 sono presenti i consiglieri indicati nel frontespizio del presente atto: Usai, Reginali, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Mocci, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Saiu, Garau e Murru. Totale 17 presenti.

Con riferimento ai punti, dal n. 1 al n. 2 dell'ordine del giorno (n. 2 interrogazioni), prot. n. 24727 del 30.05.2022, si rimanda alla registrazione di seduta archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti.

Alle ore 19.11, prima dell'inizio della trattazione del presente punto n.5 all'ordine del giorno, prot. n. 24727/.2022, i presenti sono: Usai, Reginali, Loddo, Marongiu, Fara, Scema, Rosas, Medda, Pilurzu, Demartis, Mocci, Deidda, Concas, Pinna, Pistis, Cacciarru, Saiu, Garau e Murru. Totale 19 presenti. Il consigliere Biggio è entrato alle ore 18.46 ma al momento dell'inizio della trattazione del punto n. 3 non è in aula. Nel corso della trattazione dei punti n. 3 e n. 4 (unica esposizione, se pur con distinte illustrazioni), sono entrati in aula i consiglieri Deidda (19.05) e Loddo (19.10).

Alle ore 19.12 entrano in aula i consiglieri Biggio e Moi, inizia la trattazione del presente punto n.5 e pertanto i presenti sono complessivamente 21;

### Il Consiglio comunale

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

richiamato l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Iglesias non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che, in base alle vigenti, norme le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019 sono svolte dal Comune;

richiamati gli atti assunti da ARERA ed in particolare:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti; · n. 138/2021/R/RIF del 30/03/2021 recante “Avvio di procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2);
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore del servizio e la successiva integrazione operata dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune, il quale espone un costo complessivo di € 5.083.161,20 IVA compresa;

tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare:

- dalla dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- dalla relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;

esaminate, altresì, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, del 23 dicembre 2019 e in particolare le risultanze relative ai fabbisogni standard anno 2019, da utilizzare come elemento di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all’art. 16 dell’allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

ritenuto per quanto sopra di prendere atto conseguentemente del Piano finanziario e i relativi allegati alla presente deliberazione e di trasmettere gli stessi all’ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall’art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 20 maggio 2020 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto in particolare l'art. 11 comma 2 del citato regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

visto il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art.17 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita voce del Piano Finanziario, distribuendo pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;

ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario allegato, tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 62,50% a carico delle utenze domestiche (Ud));
- 37,50% a carico delle utenze non domestiche (Und);

dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2022, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2021, è pari al 1,60 % e rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

vista l'allegata "Articolazione tariffaria", sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, che per lo svolgimento del servizio prevede un costo complessivo di € 5.083.161,20 IVA compresa, così suddiviso:

DISTRIBUZIONE DATI						
Utenze	RIFIUTI		COSTI			
	kg	%	Costi fissi	Costi var.	Riduz. Rd Ud	Costi var. corr.
Ud	6.716.159,30	62,50	€ 1.367.561,25	€ 1.809.414,50	€ 65.700,00	€ 1.743.714,50
Und	4.371.883,30	37,50	€ 820.536,75	€ 1.085.648,70	-€ 65.700,00	€ 1.151.348,70
	<b>11.088.042,60</b>	<b>100,00</b>	<b>€ 2.188.098,00</b>	<b>€ 2.895.063,20</b>	€ -	<b>€ 2.895.063,20</b>

considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683-bis, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, introdotto dall'art. 57-bis, comma 1, lettera b), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevede che: "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di

*gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.”;*

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, prevede che la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia del Sud Sardegna sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

dato atto che il tributo TARI relativo all'anno 2022 è istituito secondo il seguente calendario dei versamenti, con rata unica in scadenza il 16 luglio 2022 o in alternativa le seguenti rate:

- 16 luglio 2022
- 16 agosto 2022
- 16 settembre 2022
- 16 ottobre 2022
- 16 novembre 2022
- 16 dicembre 2022

preso atto che, a decorrere dal 2022, il D.L. n.228/2021 convertito in Legge n.15 del 25 febbraio 2022, ha stabilito che il PEF e le tariffe devono essere approvate entro il 30 aprile di ciascun anno;

preso atto altresì che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022, delle scadenze di cui sopra;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali*", che si riportano in calce;

acquisito il parere da parte del collegio dei revisori allegato al presente atto;

tutto ciò premesso;

visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

precisato che, con riferimento alla presente seduta:

- è effettuata la sua registrazione ai sensi del regolamento comunale delle videoriprese e trasmissione delle sedute del Consiglio, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 23.03.2015;
- la registrazione è archiviata e conservata agli atti d'ufficio su idonei supporti;

il Presidente introduce il punto n. 5 all'ordine del giorno, dando lettura dell'oggetto della proposta di deliberazione consiliare n. 25 del 17.05.2022, avente ad oggetto: "Approvazione Piano Economico Finanziario (P.E.F.) 2022-2025, delle tariffe e delle scadenze di versamento della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022";

preso atto dell'illustrazione effettuata dall'Assessore dell'Ambiente, Francesco Melis, come da registrazione agli atti;

considerato che non vi sono interventi, né a titolo di discussione, né per dichiarazione di voto e che, pertanto, il Presidente, dopo l'intervento finale del Sindaco, Mauro Usai, pone in votazione la proposta di deliberazione consiliare in oggetto;

preso atto, altresì, che al momento del voto non risulta in aula né il consigliere Pilurzu, né la consigliera

Pistis - e che pertanto i presenti sono diciannove;

con n. 16 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cacciarru, Biggio e Saiu)

delibera

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni il Piano Finanziario, la relazione al PEF, la dichiarazione di veridicità, allegati alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 17 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita voce del piano finanziario, distribuendo pertanto il costo sulla generalità dei contribuenti TARI;
- 4) di approvare l'allegata "Articolazione tariffaria", sviluppata in conformità col D.P.R. 27 aprile 1999, n°158, che per lo svolgimento del servizio prevede un costo complessivo di € 5.083.161,20 IVA compresa;
- 5) di dare atto che il tributo TARI relativo all'anno 2022 è istituito secondo il seguente calendario dei versamenti, con rata unica in scadenza il 16 luglio 2022 o in alternativa le seguenti rate:
  - 16 luglio 2022
  - 16 agosto 2022
  - 16 settembre 2022
  - 16 ottobre 2022
  - 16 novembre 2022
  - 16 dicembre 2022
- 6) di trasmettere il Piano finanziario ed i documenti allo stesso allegati all'ARERA ai fini dell'approvazione;
- 7) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.

Successivamente, su proposta del Presidente

Il Consiglio comunale

con n. 16 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Cacciarru, Biggio e Saiu)

delibera

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità tecnica: FAVOREVOLE**

Data 25/05/2022

IL DIRIGENTE  
F.TO LUCIA TEGAS

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

**Regolarità contabile: FAVOREVOLE**

Data 25/05/2022

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.TO DANIELE REGINALI

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO LUCIA TEGAS

**ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **06/06/2022** al **21/06/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 06/06/2022, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 21/06/2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 06.06.2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
LUCIA TEGAS